

# Accordo integrativo locale per i rinnovi dei contratti di locazione per l'immobile di proprietà INPS sito in Milano, Piazza Bertarelli 4

Premesso

- Che in Piazza Bertarelli 4 Milano è ubicato un immobile di proprietà INPS, le cui singole unità immobiliari sono state concesse in locazione nel corso degli anni;
- Che i contratti d'affitto, ad esclusione delle unità immobiliari locate recentemente, risultano essere scaduti da diverso tempo;
- Che in data 12 luglio 2001 è stato sottoscritto l'accordo per la Provincia di Milano in attuazione della L. 431/98 e del D. M. 5/3/1999, tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei conduttori (SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI) e gli Enti Previdenziali INPS, INPADAP, INAIL;
- Che è sempre stata volontà delle parti giungere a un accordo soddisfacente per entrambe, anche a fronte di una prolungata e difficile trattativa;
- Che gli inquilini nell'assemblea del 23/10/2012 hanno approvato il presente accordo alle condizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso

In data 18/02/2013 si sono riuniti presso la sede I.G.E.I. in viale Sarca 222 Milano i rappresentanti I.G.E.I., nella persona della procuratrice dottoressa Ketty Porchia, in virtù di procura n. 1162 del 24.1.2011

e

il SICeT, sindacato inquilini casa e territorio, con sede provinciale in Milano via Benedetto Marcello 18, nella persona del dott. Renato Lindo

e hanno convenuto quanto segue:

1. **MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE** – I contratti di locazione scaduti per le unità immobiliari site in Milano Piazza Bertarelli 4 saranno rinnovati al PREZZO AL MQ pari a:

**ALLOGGI A/4 € 85**

**ALLOGGI A/3€ 90**

**ALLOGGI A/2 € 100**

Il costo al mq calcolato alla data del 01/09/2010, con adeguamento ISTAT calcolato al 75% per il periodo 01/09/2010 - 28/2/2013, applicando l'indice del mese di settembre.

2. **SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO**—Il costo al mq. annuo verrà applicato sulla superficie convenzionale, determinata con le modalità previste dalla Circolare n. 4/4PS/21898 del 27/11/1992 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3. **DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**—I contratti di locazione saranno stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/99 e avranno la durata di anni **4** con ulteriore proroga di diritto di anni **2** alla prima scadenza. Tutti i contratti da rinnovare decorreranno dal **01/03/2013**.
4. **ARRETRATI** - A fronte del periodo intercorso tra la firma dei contratti di locazione e l'avvio della trattativa sindacale, è facoltà della proprietà chiedere gli arretrati del canone nel limite massimo di 30 mensilità. Nella comunicazione da inviare agli inquilini da parte della proprietà verranno indicate, oltre alle condizioni generali del rinnovo, quali il canone di affitto nuovo, la superficie convenzionata di riferimento e la durata, l'entità esatta degli arretrati, nonché le modalità di rateizzazione, cui all'articolo 5;
5. **RATEIZZAZIONE** - Gli eventuali arretrati, di cui al punto 4 verranno dilazionati in 24 ratei mensili di pari entità, fatta salva la disponibilità della proprietà a concedere rateizzazioni più lunghe, a fronte di situazioni di difficoltà a pagare e/o somme totali di arretrati di elevata entità
6. **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI** - Per tutto il resto si applicano le disposizioni contenute nell'accordo del 12/07/2001, compreso il contratto tipo ad esso allegato.

INPS Gestione Immobiliare IGEL spa

dott.ssa Ketty Porchia

*Ketty Porchia*

SICeT Milano

dott. Renato Lindo

*Renato Lindo*

*X*